



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 47	di data 17/02/21

Oggetto: RICOGNIZIONE UTENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI EROGATI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL COVID-19 CON FONDI IMPEGNATI CON DETERMINAZIONE N. 16/384 DI DATA 26/08/2020 - MESI DI RIFERIMENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che dal 1° gennaio 2012 il Comune di Trento, in attuazione della legge di riforma istituzionale, definita in connessione con la legge provinciale di riforma della politiche sociali, esercita le funzioni socio-assistenziali di livello locale in regime di titolarità ed in forma associata con i Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, costituenti nel loro insieme il Territorio Val d'Adige;

dato atto che la Giunta provinciale, da ultimo con deliberazione di data 29.07.2019 n. 1116, ha definito le linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

atteso che fra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra il servizio di assistenza domiciliare che si concretizza in prestazioni di aiuto domiciliare e sostegno relazionale intra ed extra familiare a persone o a famiglie residenti nel territorio provinciale che, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali ed essendo prive di adeguata e sufficiente assistenza, necessitano di sostegno, in via temporanea o continuativa, in relazione al verificarsi di situazioni di insufficienza funzionale, da qualsiasi causa dipendente, o di situazioni che comportino il rischio di emarginazione;

viste le Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio assistenziali, approvate con deliberazione della Giunta provinciale dd. 09.10.2009 n. 2422 e dd. 27.11.2009 n. 2879, mantenute in vigore dal D.P.P. 9 aprile 2018 n. 3 – 78/Leg., che disciplinano i criteri e le modalità di erogazione dei predetti interventi;

atteso che il servizio di assistenza domiciliare è erogato sulla base di una convenzione stipulata nel 2006 con soggetti privati idonei, come allora disposto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i.;

dato atto che l'attuale affidataria del servizio erogato sul Territorio Val d'Adige è l'Associazione Temporanea fra le Imprese F.A.I. s.c.s. (capogruppo), S.A.D s.c.s. e S.T. Gestioni s.c.s. (subentrata a Delfino s.c.s.), sulla base di contratto d'appalto n. 1711 rep. stipulato in data 14 settembre 2006 a seguito di confronto concorrenziale tra soggetti privati idonei al

pagina 1/6

convenzionamento, come allora previsto dagli artt. 38, 39 e 39 bis della L.p. n. 14/1991 s.m. e i. (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento);

preso atto che l'affidamento era stato disposto per la durata di tre anni, decorrenti dal 1° gennaio 2007, con facoltà di proroga da parte dell'Amministrazione comunale per un ulteriore periodo di tre anni, fino ad un massimo di sei anni complessivi, a seguito di espresso provvedimento dirigenziale.

rilevato che con legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 rubricata "*Politiche sociali nella provincia di Trento*" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo regolamento di attuazione;

atteso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale di data 21 settembre 2009, n. 15/359, ha quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della LP 27 luglio 2007, n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38, della succitata L.P. n. 14/1991, come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia Autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

considerato che con la successiva emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza - e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento - nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della LP 27 luglio 2007, n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ex lege;
- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.P. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le Comunità/Territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 2215 di data 30 novembre 2018;

rilevato che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9 comma 2 L.P. 3 del 2006 e art. 31 della L.P. 27 luglio 2007, n. 13, presupposto necessario per la successiva indicazione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 1116 di data 29 luglio 2019, rubricata "*linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali*", già citata in premessa;
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 173 data 7 febbraio 2020, rubricata "*Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della*

Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”;

- deliberazione della Giunta Provinciale n. 174 data 7 febbraio 2020, rubricata “Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento” (di seguito più brevemente Linee guida). Tali linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

atteso che con l'articolo 27, comma 1, della legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato infine disposto che “In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”. Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.P. 6 agosto 2020, n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021;

atteso che il monte ore presunto annuo di assistenza domiciliare previsto in sede di stipula del contratto che l'Associazione Temporanea di Imprese è tenuta a garantire sul territorio Val d'Adige, inizialmente stimato in 240.000 ore complessive annue presunte, dal gennaio 2012 è stato rideterminato in n. 219.878,50 ore complessive annue presunte per effetto dei passaggi di seguito descritti e autorizzati con determinazione:

- 28.11.2011 n. 15/491 con la quale, in attuazione della riforma istituzionale, il contratto di appalto in oggetto è stato integrato ed esteso ai Comuni di Aldeno, Cimone e Garniga Terme, che, con il Comune di Trento costituiscono il Territorio Val d'Adige, prevedendo prestazioni domiciliari aggiuntive quantificate in complessive presunte n. 5.000 ore di servizio annue, oltre a presunte n. 312,50 ore annue presunte per gli spostamenti degli operatori,
- 23.01.2012 n. 15/14 con la quale si è preso atto che, in attuazione delle leggi di riforma delle politiche sociali e sanitarie, definite in connessione con la legge di riforma istituzionale, il finanziamento dell'assistenza domiciliare nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e l'assistenza domiciliare integrate – cure palliative (A.D.I. – C.P.) viene garantito attraverso il fondo per l'assistenza integrata, comportando di conseguenza una riduzione del monte ore complessivo presunto del servizio di assistenza domiciliare affidato all'Associazione Temporanea di Imprese per un numero presunto di n. 25.434 ore annue, gestite dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari;

atteso che per l'anno 2020 il monte ore annuo presunto per lo svolgimento del servizio di assistenza domiciliare con determinazione 30/01/2020 n. 16/68 è stato inizialmente stimato in 202.700 ore di cui:

- 200.000 ore presunte per il servizio ordinario, ferma restando una successiva valutazione per un eventuale aumento ore in base all'andamento delle ore effettivamente erogate in corso d'anno e del numero delle persone richiedenti il servizio di assistenza domiciliare e collocate in lista di attesa;
- 2.700 ore il Protocollo d'intesa n. 29818 racc. tra il Comune di Trento e l'Azienda provinciale per i servizi sanitari per lo sviluppo di attività socio sanitarie a favore della popolazione anziana con l'utilizzo della metodologia Reablement sottoscritto in data 02.09.2019;

atteso che con emendamento n. 1370 del 25.06.2020 prot. n. 136961 (in atti denominato anche “Maxi emendamento”) attinente alla variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022, è stato proposto tra l'altro di inserire, sull'annualità 2020, le seguenti nuove spese correnti finanziate direttamente dall'Amministrazione comunale in cui rientra la proposta di stanziamento di euro 500.000,00 per rispondere alle esigenze di cura delle molte famiglie che hanno in carico un anziano o adulto disabile e che non hanno ancora avuto accesso al servizio;

richiamate le deliberazioni:

- del Consiglio comunale 25.06.2020 n. 98, esecutiva a seguito di parere positivo del Collegio dei Revisori dei conti sugli emendamenti fra cui anche il n. 1370 più sopra richiamato, avente ad oggetto “Art. 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione

finanziario 2020-2022", così come emendato, sono state apportate modifiche al bilancio di previsione finanziario 2020-2022, subordinando l'efficacia della stessa deliberazione all'acquisizione del parere positivo del Collegio dei Revisori dei conti, così come esplicitato nell'emendamento n. 1369 del 25.06.2020 prot. n. 136953 dell'Assessore ai lavori pubblici e bilancio;

- della Giunta comunale 01.07.2020 n. 140, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "Art. 175, comma 9 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. Variazione piano esecutivo di gestione 2020-2022" con la quale è stato adeguato di conseguenza, per la parte finanziaria, il Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 assegnando contestualmente ai responsabili dei Servizi, le nuove risorse finanziarie risultanti dalle variazioni di bilancio;

dato atto che l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha dapprima comportato, tra l'altro ed in particolare, la rimodulazione di tutti gli interventi domiciliari con erogazione delle sole prestazioni valutate indifferibili ed essenziali con sospensione temporanea o chiusura delle ore che fuoriescono da questa valutazione, nonché la sospensione degli ingressi sia definitivi che temporanei in RSA;

rilevato che successivamente si è riaperta la possibilità di riattivare le ore di assistenza domiciliare sospese per effetto dell'emergenza Covid-19 e gli inserimenti definitivi in RSA, mentre rimangono ancora sospesi gli inserimenti di sollievo temporanei in RSA;

preso atto degli interventi esposti nella determinazione della Dirigente del Servizio Spazio argento e politiche abitative n. 16/384 di data 26/08/2020 finalizzati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata al COVID -19, nonché ad alleviare il carico assistenziale che grava sulle famiglie e sui prestatori di cura, soprattutto nel periodo emergenziale, riassumibili in:

- servizio domiciliare di sollievo della durata di un mese con un piano orario settimanale definito in base a valutazione sociale della situazione alternativo al servizio di sollievo in RSA che le famiglie avevano prenotato e del quale non hanno potuto beneficiare;

- prestazioni di assistenza domiciliare con carattere temporaneo a favore di persone anziane e adulte con disabilità collocate in lista d'attesa con maggior punteggio, in base a valutazione sociale relativa allo stato di bisogno, consistenti un'erogazione di massimo cento ore di servizio della durata massimo di un mese (e questo per ogni mensilità o l'equivalente di 30 giorni continuativi fino al mese di dicembre 2020 incluso) o in un arco temporale più breve rispetto alla durata massima mensile oppure aumento orario temporaneo richiesto dalla data di attivazione fino al 31 dicembre 2020;

preso atto, che a seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica sanitaria, il Servizio, in adeguamento alle Linee Guida provinciali di indirizzo per l'erogazione in sicurezza dei servizi socio-assistenziali e socio sanitari erogati anche in ambito domiciliare, ha previsto l'erogazione del servizio in compresenza per gli utenti "sospetti COVID" 19, fino all'esito del tampone, e quindi all'eventuale "caso si conferma COVID 19", condizione questa per il passaggio della presa in carico temporanea della situazione da parte dell'Azienda Sanitaria;

preso atto che con determinazione della Dirigente del Servizio Spazio argento e politiche abitative n. 16/384 di data 26/08/2020 sono state autorizzate e finanziate la spesa complessiva calcolata per circa n. 80 interventi presunti nella loro massima espansione (o in numero maggiore se progettati in misura ridotta in base a valutazione sociale e in accordo con i beneficiari) pari a complessivi euro 204.256,00 (i.v.a. 4% inclusa), quale corrispettivo da riconoscere all'Associazione Temporanea di Imprese, per un monte ore annuo complessivo presunto in aumento di 8.000 finanziato su fondi comunali in aggiunta alle 202.700 ore finanziate su fondi provinciali;

verificato che nei mesi di novembre e dicembre 2020 sono stati attivati gli interventi sopra descritti a favore degli utenti i cui nominativi sono riportati negli Allegato n. 1 (servizio SAD alternativo ad inserimento in RSA), Allegato n. 2 (Sad sollievo e aumento ore temporaneo fino al 31/12/2020), Allegato n. 3 (ore di compresenza COVID), Allegato n. 4 (servizio SAD alternativo al servizio di pasti a domicilio) tutti di data odierna, soggetti a privacy, che allegati alla presente e firmati digitalmente dalla sottoscritta formano parte integrante ed essenziale della determinazione;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e

successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale di riforma istituzionale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in materia di governo dell'autonomia” che ha previsto un significativo trasferimento di funzioni, anche nella materia dei servizi socio assistenziali, con obbligo di esercizio in forma associata per il tramite delle Comunità/Territorio Val d'Adige;
- la Legge provinciale di riforma delle politiche sociali 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche sociali nella provincia di Trento”;
- la Convenzione stipulata il 27 settembre 2011 fra i quattro comuni contermini di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme (Territorio Val d'Adige) contenente le clausole fondamentali atte a regolare i reciproci rapporti in vista della gestione associata;
- il Protocollo operativo per la gestione associata in materia di assistenza e beneficenza pubblica sottoscritto il 19 gennaio 2012 dai sindaci dei medesimi Comuni;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze

visto il decreto sindacale n. 96/2020/05 del 30.12.2020 prot. n. 306231 di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Servizio Welfare e coesione sociale;

d e t e r m i n a

1. di prendere atto dei nominativi degli utenti indicati negli Allegato n. 1 (servizio SAD alternativo ad inserimento in RSA), Allegato n. 2 (sad di sollievo aumento ore temporaneo fino al 31/12/2020), Allegato n. 3 (ore di compresenza COVID), Allegato n. 4 (servizio SAD alternativo a servizio pasti a domicilio) tutti di data odierna, soggetti a privacy, che allegati alla presente e firmati digitalmente dalla sottoscritta formano parte integrante ed essenziale della determinazione, che hanno beneficiato dei servizi descritti nel testo di questo provvedimento nei mesi di novembre e dicembre 2020, utilizzando le ore aggiuntive autorizzate e finanziate con determinazione dirigenziale n. 16/384 di data 26/08/2020
2. di dare atto che l'erogazione dei servizi descritti nel testo del provvedimento è legata alla situazione emergenziale COVID-19 e che tali servizi sono stati indispensabili e inderogabili per gli utenti riportati negli allegati richiamati al punto 1.

pagina 5/6

Allegati in formato elettronico

//

ALLEGATO N.1

ALLEGATO N.2

ALLEGATO N.3

ALLEGATO N.4

Allegati in formato cartaceo

//

Il Dirigente del Servizio
Sabrina Redolfi

Trento, addì 17/02/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO WELFARE E COESIONE
SOCIALE

Determinazione del Dirigente	
N. 15/ 47	di data 17/02/21

Oggetto: RICOGNIZIONE UTENTI BENEFICIARI DEI SERVIZI EROGATI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA LEGATA AL COVID-19 CON FONDI IMPEGNATI CON DETERMINAZIONE N. 16/384 DI DATA 26/08/2020 - MESI DI RIFERIMENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2020

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile sulla presente Determinazione dirigenziale espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 25 febbraio 2021